

## **Anno 2019**

### **Modalità per l'erogazione del rimborso spese per assistenza domiciliare**

*Articolo 5-ter del Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa (**Regolamento**) dell'Associazione Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (**CNPR**)*

#### **Art. 1 – Oggetto**

All'iscritto o al pensionato alla CNPR che abbia sostenuto spese per l'assistenza domiciliare prestata da personale infermieristico o da collaboratori domestici a loro stessi, ai loro coniugi o parenti in linea retta di primo grado, che versano in stato di non autosufficienza, presenti nel nucleo familiare e a carico dell'iscritto, spetta un contributo di partecipazione alle suddette spese.

#### **Art. 2 – Definizioni**

Per stato di non autosufficienza si intende l'impossibilità totale, permanente o temporanea, di poter effettuare autonomamente almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana:

1. lavarsi
2. nutrirsi
3. deambulare
4. vestirsi

Lo stato di non autosufficienza deve essere comprovato da apposita certificazione medica, rilasciata da una struttura pubblica, idonea a comprovare tale situazione.

#### **Art. 3 - Requisiti di reddito**

Il contributo spetta all'iscritto o al pensionato alla CNPR che abbia sostenuto le spese e che non sia titolare di un reddito superiore al limite di reddito di cui all'articolo 1-bis del Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa.

#### **Art. 4 – Ulteriori requisiti**

Il destinatario dell'assistenza deve risultare nello stato di famiglia e a carico dell'iscritto o del pensionato alla CNPR.

#### **Art. 5– Importo del contributo**

Il contributo per spese di assistenza domiciliare per l'anno 2019 non può in ogni caso superare l'importo mensile di euro 609,41.

#### **Art. 6 - Presentazione della domanda**

La domanda deve essere presentata esclusivamente sul modulo allegato e inviata tramite PEC o Raccomandata AR dall'iscritto o dal pensionato alla CNPR, entro l'anno successivo a quello di sostenimento delle spese e, comunque, entro il 31 dicembre 2019.